



COMUNE DI TURI

(Città Metropolitana di Bari)

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 24 del Reg. Gen. Data: 29/05/2023	OGGETTO: Approvazione aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2023 (L.27 dicembre 2019, n.160).
---	---

L'anno **DUEMILAVENTITTE**, il giorno **VENTINOVE**, del mese di **MAGGIO**, alle ore 17.48, nella Sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito dell'Avviso di convocazione del 19.05.2023, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria e in seduta pubblica di seconda convocazione, per la trattazione dei punti all'O.d.G. di cui al medesimo Avviso.

All'appello nominale a inizio seduta risultano presenti i seguenti Consiglieri:

		Pres.	Ass.			Pres.	Ass.
1	RESTA IPPOLITA	SI	-	10	DI BARI TIZIANA	SI	-
2	TOPPUTI FABIO FRANCESCO	SI	-	11	NETTI LANFRANCO	SI	-
3	DE CAROLIS TERESA	SI	-	12	BIANCO IMMACOLATA	SI	-
4	RESTA ONOFRIO	-	SI	13	PALMISANO ANGELO	SI	-
5	DE FLORIO TERESITA	SI	-	14	TUNDO PAOLO	SI	-
6	GIGANTELLI GRAZIANO	SI	-	15	SUSCA PASQUALINA	SI	-
7	DELL'AERA STEFANO	SI	-	16	SPINELLI SERGIO	SI	-
8	COPPI MAURIZIO	SI	-	17	ZACCHEO GIOVANNA ELISABETTA	SI	-
9	GIROLAMO LEONARDO	SI	-				

Presiede l'adunanza il **dott.ssa Ippolita Resta** nella qualità di **Sindaco/Presidente del Consiglio Comunale**.

Partecipa all'adunanza il **Segretario Generale dott.ssa Maria Lucia Calabrese**, con funzioni consultive, referenti, di assistenza, nonché di ufficiale verbalizzante, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, comma 4, lett. a).

PROPOSTA DELIBERATIVA DI CONSIGLIO COMUNALE**SOGGETTO PROPONENTE: Assessore al Bilancio****OGGETTO: Approvazione aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2023 (L.27 dicembre 2019, n.160)****PREMESSO:**

- che Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), ha abolito, a decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI) e ha attuato l'unificazione IMU – Tasi, ossia l'assorbimento della Tasi nell'IMU definendo un nuovo assetto del tributo immobiliare, sia pure con forti tratti di continuità con la disciplina previgente;
- che la nuova Imposta Municipale Propria (IMU) istituita a decorrere dal 1° gennaio 2020 è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019;

VISTE le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della Legge n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla Legge n. 160/2019;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della Legge n. 160/2019, il presupposto oggettivo della nuova IMU è analogo a quello della precedente imposta, ovvero il possesso di immobili, e che pertanto il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

RILEVATO, altresì, che sono assimilate alle abitazioni principali:

1. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
2. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
3. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
4. la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
5. un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

RICHIAMATO il comma 741 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo.

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio

comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, della Legge di Bilancio 2020 il soggetto attivo dell'imposta è il comune con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso. L'imposta non si applica agli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare di altro diritto reale di godimento quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio;

RICHIAMATI, inoltre, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 160/2019:

- il comma 743, nel quale è previsto che i soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
- al comma 744, nel quale è confermato che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, con un'aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio Comunale;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;
- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

VISTI, altresì, dell'art. 1 della Legge n. 160/2019:

- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;

- comma 756, della Legge n. 160/2019 così come modificato dall'art. 1, comma 837, lett. a) della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, a valere dal 1° gennaio 2023;
- al novellato comma 759, lett. g bis), introdotto con l'art. 1, comma 81, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che dispone: “... *gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione ...*”;

CONSIDERATO che per le fattispecie di cui al precedente capoverso i Comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

ATTESO che il decreto ministeriale previsto dal comma 756 sopra citato non è, alla data odierna, stato ancora emanato e pertanto è possibile approvare le aliquote per il 2023 secondo i criteri già adottati nel 2021 e confermati nel 2022;

EVIDENZIATO che il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2023, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

RILEVATO che con la Risoluzione n. 1/DF/2020 del 18 febbraio ad oggetto “*Imposta municipale propria (IMU). Art. 1, commi 756, 757 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020). Chiarimenti in merito al prospetto delle aliquote.*” il MEF ha chiarito quanto segue: “*(...) atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante*”;

ATTESO che il comma 767 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 prevede che “*Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.*”

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

ATTESO che l'articolazione delle aliquote per l'anno 2023 non subirà variazioni rispetto all'anno 2022;

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno **2023** ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

VISTI:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2022 (pubblicato in G.U. 19 dicembre 2022, n. 295) che differisce al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;
- - l'art. 1, c. 775, L. 29 dicembre 2022, n. 197: *“775. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023.”*;

VISTI, ALTRESI':

- l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;
- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

RILEVATO che il comma 777 della Legge n. 160/2019 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigore di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

RICHIAMATO l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della Legge n. 160/2019;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, del D.Lgs. n. 446/1997, che recita: *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene*

alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;

VERIFICATO che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all’azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

RITENUTO per l’anno di imposta 2023, nel rispetto degli indispensabili equilibri di bilancio e con l’obiettivo precipuo di non mutare la pressione fiscale nei confronti dei cittadini/contribuenti, di approvare le aliquote riportate nella seguente tabella:

ALIQUOTE IMU	TIPO DI IMMOBILE	RIDUZIONI/DETRAZIONI
0,6%	Abitazione principale di lusso A/1-A/8-A/9 + pertinenze C/2-C/6-C/7 (art.1, c.748, L.n.160/2019)	Detrazione Euro 200,00
0,1%	Fabbricati rurali strumentali (art.1, c.750, L.n.160/2019)	
0,98%	Alloggi IACP	Detrazione Euro 200,00
esenti dal 2022	Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati - "beni merce" (art.1, c.751, L.n.160/2019)	
0,6%	Terreni agricoli (art.1, c.752, L.n.160/2019)	Esenzione per i produttori agricoli condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli
0,98%	Fabbricati gruppo "D" con esclusione del D/10 (art.1, c.753, L.n.160/2019)	
1,06%	Pannelli fotovoltaici (D/1- D/7- D/8) (art.1, c.753, L.n.160/2019)	
0,6%	Aree fabbricabili (art.1, c.754, L.n.160/2019)	
0,98%	Altri immobili (art.1, c.754, L.n.160/2019)	Riduzione 50% - Abitazione in comodato d’uso gratuito

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta Municipale Propria (IMU), approvato in data 30/09/2020 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 e ss.m.m.ii;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile espressi dal Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, unitamente alla attestazione della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa resa ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, acquisito al prot. gen.le n. 12051 del 23.05.2023;

SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **DI CONFERMARE** per l'anno 2023 le aliquote IMU applicate nell'anno 2022 con relative detrazioni così come riportato nel seguente prospetto:

ALIQUOTE IMU	TIPO DI IMMOBILE	RIDUZIONI/DETRAZIONI
0,6%	Abitazione principale di lusso A/1- A/8- A/9 + pertinenze C/2-C/6- C/7 (art.1, c.748, L.n.160/2019)	Detrazione Euro 200,00
0,1%	Fabbricati rurali strumentali (art.1, c.750, L.n.160/2019)	
0,98%	Alloggi IACP	Detrazione Euro 200,00
esenti dal 2022	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati - "beni merce" (art.1, c.751, L.n.160/2019)	
0,6%	Terreni agricoli (art.1, c.752, L.n.160/2019)	Esenzione per i produttori agricoli condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli
0,98%	Fabbricati gruppo "D" con esclusione del D/10 (art.1, c.753, L.n.160/2019)	

1,06%	Pannelli fotovoltaici (D/1- D/7- D/8) (art.1, c.753, L.n.160/2019)	
0,6%	Aree fabbricabili (art.1, c.754, L.n.160/2019)	
0,98%	Altri immobili (art.1, c.754, L.n.160/2019)	Riduzione 50% - Abitazione in comodato d'uso gratuito

3. DI DARE ATTO che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2023;

4. DI TRASMETTERE telematicamente, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021);

5. DI RENDERE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si fa esplicito riferimento al resoconto verbale trascritto separatamente dalla ditta appaltatrice del Servizio di trascrizione dei dibattiti delle sedute consiliari, nel quale sono riportati in modo dettagliato gli eventuali interventi succedutisi.

In prosieguo di seduta si dà atto che sono presenti, oltre al Sindaco, i Consiglieri: Topputi, Gigantelli, Dell'Aera, Coppi, Girolamo, Di Bari, Netti, Bianco, Palmisano, Tundo, Susca, Spinelli e Zaccheo.

Sono assenti i Consiglieri: De Carolis, Resta O. e De Florio.

Il Sindaco-Presidente dell'Assemblea, dott.ssa Ippolita Resta, passa al quinto punto all'o.d.g. avente ad oggetto "Approvazione aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2023 (l. 27 dicembre 2019, n. 160)".

Introduce il punto l'Assessore Gigantelli.

Non ci sono interventi.

Per la introduzione del presente punto all'ordine del giorno si fa espresso rinvio all'allegato Estratto del Resoconto verbale della seduta, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Segue la votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta su estesa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., allegati quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che il presente provvedimento, nella data del 26.05.2023, è stato licenziato dalla prima Commissione consiliare permanente, competente in materia, con il seguente esito: n. 4 voti favorevoli e n. 2 astenuti, giusta verbale in atti;

Ritenuto di fare propria e approvare la proposta in atti condividendone il contenuto;

con **VOTAZIONE** espressa in forma palese per alzata di mano, dai 14 Consiglieri presenti, accertata e proclamata dal Presidente come segue:

Consiglieri Presenti	N. 14* su 17 assegnati e in carica
Consiglieri Votanti	N. 11
Consiglieri Favorevoli	N. 9
Consiglieri Contrari	N. 2 (Conss.: Susca e Zaccheo)
Consiglieri Astenuti	N. 3 (Conss.: Palmisano, Tundo e Spinelli)

* Al momento della votazione mancano i Consiglieri: De Carolis, Resta O. e De Florio.

DELIBERA
DI APPROVARE, come approva:

la proposta come sopra esposta nella parte narrativa e dispositiva che si intende qui di seguito integralmente e materialmente trascritta, compresi le premesse e gli allegati così come emendati, ad oggetto “*Approvazione aliquote e detrazioni IMU per l’anno 2023 (l. 27 dicembre 2019, n. 160)*”.

INOLTRE, in relazione all’urgenza di provvedere agli adempimenti consequenziali,

con **VOTAZIONE** espressa in forma palese per alzata di mano, dai 14 Consiglieri presenti, accertata e proclamata dal Presidente come segue:

<i>Consiglieri Presenti</i>	N. 14* su 17 assegnati e in carica
<i>Consiglieri Votanti</i>	N. 11
<i>Consiglieri Favorevoli</i>	N. 9
<i>Consiglieri Contrari</i>	N. 2 (Conss.: Susca e Zaccheo)
<i>Consiglieri Astenuti</i>	N. 3 (Conss.: Palmisano, Tundo e Spinelli)

* Al momento della votazione mancano i Consiglieri: De Carolis, Resta O. e De Florio.

DELIBERA

DI DICHIARARE la stessa immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Di quanto sopra è redatto il presente verbale che, letto e confermato, è sottoscritto come segue:

IL PREDIDENTE DEL CONSIGLIO

f.to dott.ssa Ippolita Resta

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to dott.ssa Maria Lucia Calabrese

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio informatico di questo Comune sul sito istituzionale www.comune.turi.ba.it il 11/07/2023 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Turi, **11/07/2023**

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

f.to dott.ssa Roberta BELLO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29/05/2023;

Per decorrenza del termine di giorni 10 (art. 134, comma 3[^], D.Lgs. n. 267/2000).

Per dichiarazione di immediata esecutività (art. 134, comma 4[^], D.Lgs. n. 267/2000).

Turi, **11/07/2023**

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

f.to dott.ssa Roberta Bello

CERTIFICATO DI COPIA CONFORME

La presente deliberazione è copia conforme all'originale, depositata presso l'Ufficio di Segreteria.

Turi, **11/07/2023**

IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Maria Lucia Calabrese